



Cesano Maderno, 14 Giugno 2018

Al Vicepresidente del Consiglio Comunale
Manuel Tarraso

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

MOZIONE

(ex art. 34 Regolamento Consiglio Comunale)

**Oggetto: Adozione del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)
Rimozione Barriere Architettoniche**

PREMESSO CHE

- viene definita **barriera architettonica** qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi (specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale). Da questo consegue che un elemento che non costituisca barriera architettonica per un individuo può invece essere di ostacolo per un altro. Un esempio per tutti: un marciapiedi in pendenza verso la sede stradale, con fondo non pianeggiante per la presenza di buche non costituisce certamente un “ostacolo insormontabile” per la stragrande maggioranza delle persone ma è, senza ombra di dubbio, una barriera architettonica per persone con disabilità.
- la Costituzione della Repubblica italiana all’art. 16 garantisce **il diritto alla mobilità di ogni cittadino**;
- il concreto esercizio di questo diritto per le persone con disabilità, sancita dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, costituisce lo strumento e la preconditione indispensabile per ciascun individuo per potere esercitare appieno i propri diritti nonché per integrarsi nell’ambiente sociale;
- l’art. 3, comma 2, della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi in concreto del principio di eguaglianza. E’ proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l’aspetto della mobilità, ed il correlato **obbligo per la Pubblica Amministrazione di eliminare le barriere architettoniche**;
- con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 e la conseguente ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, il predetto diritto alla mobilità si è qualificato ulteriormente come **diritto all’accessibilità**. Tale diritto è strettamente correlato alla realizzazione di alcuni dei più rilevanti principi, cui è finalizzata la Convenzione stessa, vale a dire **il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente e all’inclusione sociale**;
- l’art. 32 comma 21 della legge n. 41 del 1986 prevede che “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), **dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche** entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge”;
- **il P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) doveva essere adottato entro il 28 febbraio 1987** (un anno appunto dall’entrata in vigore della legge sopra menzionata) **dai Comuni e dalle Province, pena la nomina da**



parte della Regione di un commissario *ad acta*, per la redazione del Piano;

- la legge quadro 104/92 sulla disabilità ha ampliato la materia di competenza, con l'articolo 24 (comma 9), che stabilisce come i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/86 devono essere modificati con integrazioni concernenti **l'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili (cd. P.A.U. – Piano di Accessibilità Urbana);**
- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2013 del 04.10.2013, è stato adottato il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità”, con il quale **le istituzioni competenti sono state sollecitate ad adottare prontamente gli strumenti individuati dalla normativa vigente, tra cui il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. ed il Piano di Accessibilità Urbana – P.A.U., per il conseguimento della piena accessibilità degli spazi collettivi, in conformità con la Legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione O.N.U;**
- la Legge Regionale 6/1989 dispone l'obbligo di procedere con **interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse;**

CONSIDERATO CHE

- ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra e, in particolare, **in attuazione dei principi costituzionali e della Convenzione ONU di non discriminazione e di pari opportunità**, si devono promuovere delle iniziative intese a **rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali;**
- uno dei principali ostacoli che si frappongono ad una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili è infatti costituito dalla presenza delle **barriere architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale**, la cui rimozione costituisce una precondizione per garantire loro libertà di movimento e di vita in piena autonomia;
- spesso infatti, ancora oggi, gli edifici pubblici e gli spazi urbani o gli stessi servizi pubblici sono inaccessibili per le persone diversamente abili, o anche per una persona anziana con problemi di deambulazione o persino per chi ha un'invalidità temporanea;
- non sia più tollerabile il permanere, nel 2018, di una tale situazione sul territorio cesanese;
- la cittadinanza tutta si è sempre dimostrata sensibile al problema ma chi paga quotidianamente le conseguenze della persistenza delle barriere architettoniche sono le persone con disabilità o limitazioni motorie (ivi compresi gli anziani e le mamme con passeggini);
- di recente il sottoscritto Capogruppo ha ricevuto una lettera (v. allegato) da parte di un giovane concittadino, Edoardo, un ragazzo disabile, il quale ha voluto rendermi partecipe delle difficoltà che è sistematicamente costretto ad affrontare per tentare – senza purtroppo riuscirci – di avere una vita “normale”. Edoardo vorrebbe sentirsi ed essere libero di muoversi **in autonomia** come tutti i ragazzi, ma per lui spostarsi per andare a scuola, in chiesa, in gelateria o incontrarsi con gli amici è un problema



enorme e noi Amministratori non possiamo rimanere insensibili a questo tipo di richiesta di aiuto;

- il livello di maturità e civiltà di un'Amministrazione si misura anche dal modo in cui questa è in grado di garantire **l'accessibilità degli ambienti pubblici in modo sicuro ed autonomo da parte di tutti i cittadini qualunque sia la condizione fisica degli stessi;**
- l'obbligo normativo di adozione del P.E.B.A. risale ormai a 31 anni fa e non può più essere ignorato, anche in considerazione del fatto che l'attuale Amministrazione non può neppure fornire l'alibi di "continui avvicendamenti" nel Palazzo Comunale che, in astratto, avrebbero effettivamente potuto rendere meno fluido e tempestivo l'iter – certamente complesso – per addivenire ad una progressiva eliminazione delle barriere architettoniche;
- se **giuridicamente** la mancata adozione del P.E.B.A. da parte dell'Amministrazione comunale potrebbe configurare, in ipotesi, gli estremi di "omissione di atti di ufficio", **politicamente** ciò costituisce l'evidenza di una scarsa attenzione alle esigenze dei cittadini che hanno una maggiore necessità di tutela;

VISTI

- l'art. 31, comma 21 e 22, della legge n. 41 del 1986 in forza del quale le Amministrazioni pubbliche devono redigere un Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- la legge quadro 104/92 in forza della quale una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione debba essere destinata per opere urbane atte ad eliminare le barriere architettoniche ed estende l'obbligo di redazione del P.E.B.A. agli "spazi urbani", con l'obbligo di redazione del P.A.U. (piano accessibilità urbana);
- la Legge Regionale 6/1989 che dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini;
- il D.P.R. n. 132/2013 del 04.10.2013 che ha per oggetto l'"Adozione del programma biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità";

tanto premesso e considerato, il Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad avviare immediatamente ogni attività necessaria per giungere all'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) integrato con il Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.);
- ad attivarsi, in esecuzione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e del Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.) che verranno adottati, affinché le barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi pubblici (ivi compresi le strade ed i marciapiedi) vengano rapidamente e definitivamente rimosse;

Per la Lista Civica
CON BOSIO PER CESANO

Luca Bosio

Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Si allega lettera Edoardo 21.04.2018